



PEFC

PEFC/18-21-02/137

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3

Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741

E-mail: info@aziendaforestale.tn.it

Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it

Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PRODOTTI LEGNOSI
AGLI AVENTI DIRITTO D'USO CIVICO NEI BOSCHI DEL COMUNE
DI TRENTO**



Art. 1

Uso civico di legnatico

1. Le richieste di assegnazione di prodotti legnosi possono essere inoltrate esclusivamente dai Censiti aventi diritto di uso civico.
2. L'utilizzo della legna e del legname assegnato è strettamente personale e i prodotti legnosi non sono cedibili a terzi.

Art. 2

Richieste di legname ad uso domestico e rurale

1. Le richieste di legname ad uso domestico e rurale, redatte su apposito modulo, vanno inoltrate all'Azienda Forestale Trento-Sopramonte (di seguito indicata con la dizione semplificata di Azienda Forestale) entro la data stabilita per la sessione forestale, convocata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 11/2007.
2. La scadenza di cui al precedente comma viene resa pubblica mediante specifico avviso esposto agli Albi comunali presso le sedi circoscrizionali e sul sito aziendale.
3. Le richieste di legname ad uso domestico devono essere accompagnate dalla copia della concessione ad edificare, e dalla documentazione comprovante l'attendibilità del quantitativo richiesto, espresso in metri cubi di tronchi misurati senza corteccia.
4. Le richieste di legname ad uso rurale devono essere accompagnate dall'indicazione del tipo di utilizzo e della relativa particella fondiaria nella quale il materiale legnoso verrà messo in opera.

Art. 3

Richieste di legna da ardere e fusti di castagno

5. Le richieste di legna da ardere e fusti di castagno vanno inoltrate all'Azienda entro la data stabilita per la sessione forestale.
6. La scadenza di cui al precedente comma viene resa pubblica mediante specifico avviso esposto agli Albi comunali presso le sedi circoscrizionali e sul sito aziendale.
7. Le richieste presentate successivamente a tale scadenza non vengono prese in considerazione tranne casi eccezionali adeguatamente documentati.

Art. 4

Tempi di assegnazione

1. L'assegnazione dei prodotti legnosi viene di norma effettuata dall'Azienda entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta (salvo impedimenti causati da avverse condizioni climatiche).

Art. 5

Tempi di taglio ed esbosco

1. Il taglio e l'esbosco delle piante dalle quali ricavare legname ad uso domestico o rurale deve essere effettuato entro cinque mesi dall'assegno, salvo impedimenti causati da avverse condizioni climatiche.

2. Il taglio, l'esbosco e l'asporto delle piante assegnate nel ceduo quali legna da ardere e dei fusti di castagno deve essere effettuato entro i termini stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Presidente N. 8-66/Leg. di data 14 Aprile 2011, ovvero:
 - dal 1 ottobre al 31 marzo per boschi fino ai 600 m di altitudine,
 - dal 15 settembre al 15 aprile per boschi dai 600 ai 1000 m di altitudine,
 - dal 15 settembre al 1° maggio per boschi oltre i 1000 m di altitudine.
3. In fustaia, i termini per l'effettuazione del taglio vanno dall'assegnazione della porzione al 15 aprile dell'anno successivo.

Art. 6 Sanzioni

1. I Censiti che non effettuano il taglio e l'esbosco dei rispettivi prodotti legnosi entro i termini stabiliti nell'art. 5 sono esclusi dall'assegnazione per un periodo di durata fino ad anni cinque, salvo quanto disposto all'art. 7 del presente regolamento.
2. La durata di tale periodo di esclusione è adottata a discrezione della Commissione amministratrice dell'Azienda, valutando ciascun caso di volta in volta.
3. Qualora i censiti non effettuino il taglio e l'esbosco dei rispettivi prodotti legnosi entro i termini stabiliti dal presente regolamento, la Commissione amministratrice dell'Azienda revoca l'assegno, incamera il corrispettivo versato dall'assegnatario, e applica la sanzione prevista al precedente comma 1.
4. Qualora venga accertata la cessione a terzi di prodotti legnosi, la Commissione amministratrice dell'Azienda esclude i responsabile dell'illecito da ogni tipo di assegnazione per un periodo massimo di anni dieci.

Art. 7 Proroghe

1. In caso di sfavorevole andamento climatico, l'Azienda può di volta in volta concedere proroghe sui tempi di taglio e di esbosco definiti all'art. 5.
2. Eventuali proroghe possono inoltre essere concesse dalla Commissione amministratrice dell'Azienda, su richiesta scritta dell'interessato, esclusivamente per casi eccezionali adeguatamente documentati.

Art. 8 Persone in disagio sociale

1. Le Circoscrizioni e le A.S.U.C. possono discrezionalmente e motivatamente indicare precedenza ed agevolazioni alle persone che versano in disagio sociale, anche nell'assegnazione di legna da ardere allestita in catasta.

Art. 9 Decesso dell'assegnatario

1. Il decesso dell'assegnatario, qualora antecedente al taglio dei relativi prodotti legnosi, comporta il decadimento del diritto di uso civico.
2. Il trasferimento di tale diritto avviene ad esclusivo vantaggio di censiti conviventi con il titolare al momento del decesso.

3. Su richiesta degli eredi, l'Azienda restituisce il corrispettivo incassato per la cessione di prodotti legnosi non goduti.

Art. 10

Norme finali

1. Le rinunce di porzioni assegnate che richiedano la restituzione dell'importo versato verranno valutate dalla Commissione Amministratrice solo se pervenute apportando ragioni debitamente motivate.

Approvato con delibera n. 184 di data 19.12.1991

Modificato con delibera n. 54 di data 25.03.1998

Approvato nuovo testo con delibera n. 37 di data 31.10.2007

Modificato con delibera n. 8 di data 10.02.2026